

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25113 Anno 2018

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 10/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in I [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, elettivamente
domiciliata in [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [REDACTED]
[REDACTED];


- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4647
18

avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che, con sentenza resa in data 21/4/2017, la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dalla [REDACTED], ha dichiarato la nullità della notificazione dell'originario atto di citazione proposto da [REDACTED] per la condanna della [REDACTED] alla restituzione in proprio favore di un'autovettura di proprietà dell'attrice, con la conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come nella relazione di notificazione dell'atto di citazione inoltrata dalla [REDACTED] comparisse l'indicazione della società convenuta [REDACTED] "in persona del socio unico [REDACTED]

che, conseguentemente, non essendo possibile individuare la persona giuridica destinataria dell'atto di citazione attraverso l'indicazione della persona del socio (siccome soggetto giuridico distinto dalla prima), la notificazione doveva ritenersi del tutto nulla, con la conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.;

che, avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che la [REDACTED] resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis le parti non hanno presentato memoria;

considerato, preliminarmente, di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso, avendo la ricorrente depositato, unitamente al ricorso, una copia notificata della sentenza impugnata priva di rituale attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c.;

che, al riguardo, vale osservare come la copia in formato analogico della sentenza impugnata prodotta in questa sede dalla ricorrente

risulti priva di alcuna attestazione di conformità al relativo originale telematico;

che, sul punto, è appena il caso richiamare il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6 - , Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 - 01);

che sulla base delle argomentazioni richiamate, deve ritenersi che la copia della sentenza impugnata depositata dall'odierna ricorrente non è idonea a tener luogo della copia autentica prevista dall'art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c., dovendo conseguentemente rilevarsi l'improcedibilità del ricorso;

che alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.150,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3/5/2018.


Il Presidente
Raffaele Frasca

SECRETARIA